

Comune di Nole

Città Metropolitana di Torino

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(ART.193 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267 E SUCCESS.MODIFICHE)

OGGETTO: Verifica degli equilibri di bilancio (art.193 D. Lgs.267/00 e successive modifiche) - Esercizio finanziario 2026.

Premesso che l'art. 193 del D.lgs. 267/00 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 così recita:

“1. Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Considerato che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011), al punto 4.2, descrivendo gli strumenti della nuova programmazione degli enti locali, con decorrenza dall'esercizio 2015, alla lettera g) prevede lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Questo adempimento unifica, nell'unica data del 31 luglio, le disposizioni previste dal comma 8 dell'art. 175, relativa alla variazione di assestamento generale del bilancio, e dal comma 2 dell'art. 193, relativa allo stato di attuazione dei programmi e al controllo della salvaguardia degli equilibri.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni,
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato rafforzato con il D.L. 174/2012 che ha modificato l'art. 147 del D.lgs 267/2000 in materia di controlli introducendo in particolare la seguente disposizione:

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

...omissis...

“c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.”

I provvedimenti di riequilibrio sono adottati impegnando l'esercizio in corso ed eventualmente anche i due esercizi successivi e utilizzando tutte le entrate ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge e i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera c), del D.Lgs. in parola, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo, nonché volto a garantire un fondo di cassa finale non negativo. L'applicazione dell'avanzo o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo degli equilibri. In occasione dell'approvazione del preventivo è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È possibile applicare al preventivo le quote accantonate nell'ultimo rendiconto approvato, solo a seguito dell'approvazione del prospetto sul risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Per l'utilizzo della quota destinata agli

investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'annualità anteriore è necessario attendere l'approvazione del relativo rendiconto.

Costituiscono voci rilevanti per l'equilibrio corrente i trasferimenti in conto capitale, il saldo negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V - Entrate e Titolo III - Uscite) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni, di concessione/riscossione crediti, i prelievi ed i versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo concorre all'equilibrio indicato all'articolo 162, comma 6 del Tuel. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito ed al finanziamento degli investimenti. Tra le entrate correnti rientrano anche i contributi destinati al rimborso dei prestiti.

In conformità all'art. 162 TUEL, il bilancio di previsione deve prevedere, per tutte e tre le annualità:

1. l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria,
2. l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria,
3. l'equilibrio finale complessivo.

Gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821); salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria.

Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa. Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, di competenza, di cassa o dei residui, il Consiglio dell'ente è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nonché i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione.

In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla verifica dei flussi e dei saldi di cassa. Occorre infatti dare dimostrazione del rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 183, comma 8, del Tuel, in merito all'obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il programma dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le disponibilità di cassa. Costituisce un'opportuna attività di riscontro da porre in essere, da parte del Revisore, chiedere conto del controllo dell'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti. In questo contesto si inseriscono i c.d. vincoli di tesoreria. Il controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei medesimi. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. Riguardo alla programmazione dei flussi, poiché le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione n. 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del Tuel). Si potrà attingere dal fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

Come prevede l'articolo 147-quinquies, comma 3 del Tuel, il controllo sugli equilibri di bilancio implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

L'Ufficio Ragioneria ha provveduto alla verifica dei flussi dei cespiti di entrata e dei flussi di spesa in rapporto alle previsioni assestate e non si rilevano elementi tali da compromettere il risultato di amministrazione e causare squilibri nella gestione di competenza.

La situazione contabile va, comunque, analizzata nel dettaglio per meglio valutare il risultato che ne scaturisce e per porre rimedio alle difficoltà che potrebbero sorgere per motivi vari.

La verifica degli equilibri finanziari è stata fatta prendendo in esame innanzitutto la parte corrente del bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che quella inerente ai residui (fondo pluriennale vincolato, primi tre titoli dell'Entrata e primo e terzo titolo della Spesa) e quindi la gestione riguardante gli investimenti (fondo pluriennale vincolato, titoli quarto e quinto dell'Entrata e titolo secondo della Spesa).

La relazione include l'analisi del rispetto degli equilibri di bilancio allegato 9 al Bilancio di previsione, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e la dichiarazione relativa alla eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio.

1. ENTRATE CORRENTI

1.1 - GESTIONE COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	PREVISIONI (asestate)	RISCOSSIONI	PREVISIONE ACCERTAMENTI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Imposte tasse e proventi assimilati	2.348.162,00	125.565,00	2.348.162,00	0,00
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	658.801,16	0,00	658.801,16	0,00
TOTALE	3.006.963,16	125.565,00	3.006.963,16	0,00

Il totale complessivo delle Entrate tributarie non evidenzia uno scostamento rispetto alle previsioni.

La riscossione della TARIP con ruolo da emettere con pagamento dilazionato in due rate di acconto (rispettivamente entro il 31 Luglio e il 30 settembre 2026) ovvero in unica soluzione (entro la scadenza del 31 luglio 2026).

Si prevede di riscuotere interamente il gettito IMU per la somma di € 1.020.000,00, con il pagamento della seconda rata entro il 16/12. Le riscossioni allo stato attuale riguardano i primi versamenti della prima rata che scade il 16/06.

L'accertamento del fondo di solidarietà comunale è di € 658.801,16. Le quote sociale, asili nido e trasporto alunni disabili dal 2025 non sono classificabili tra i fondi perequativi. L'addizionale comunale IRPEF è prevista per quest'anno per somma di € 640.000,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI	PREVISIONI (asestate)	RISCOSSIONI	PREVISIONE ACCERTAMENTI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	494.532,75	151.655,46	494.532,75	0,00
TOTALE	494.532,75	151.655,46	494.532,75	0,00

I trasferimenti da amministrazioni pubbliche, comprendono:

- trasferimento compensativo IMU e IRPEF dello Stato, contributo per mensa insegnanti e cinque per mille che si prevedono di accertare e riscuotere totalmente;
- contributo statale per adeguamento compenso amministratori;
- contributo statale per mensa insegnanti;
- contributi Stato PNRR "servizi e cittadinanza digitale";
- trasferimento per fondo sostegno spese minori sottoposti a provvedimento del giudice;
- contributo regione per servizi educativi piano d'azione 03 - asili nido;
- contributo regionale dgr 15-640 del 2019 per deposito rifiuti in discarica;
- trasferimenti da altri enti locali per gestione associata servizi scolastici con il comune di Villanova canavese per servizi in concessione scuola secondaria di primo grado, che si prevede di accertare totalmente;
- fondo equità servizi quota sociale, asili nido e trasporto scolastico alunni disabili;
- contributi cantieri di lavoro disoccupati – fse;
- trasferimento comuni convenzionati asili nido;
- contributo c/interessi su mutuo assunto con Credito Sportivo.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI (asestate)	RISCOSSIONI	PREVISIONE ACCERTAMENTI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	544.370,00	238.246,42	544.370,00	0,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	327.074,25	62.642,40	327.074,25	0,00
Interessi attivi	15,07	0,33	15,07	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	10,70	0,00	10,70	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	246.103,00	49.193,84	246.103,00	0,00
TOTALI	1.117.573,02	350.082,99	1.117.573,02	0,00

Viene confermata, nel complesso, la previsione.

1.2 – GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi di parte corrente vede la sostanziale conferma delle somme stanziare ed accertate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, al netto delle riscossioni.

Residui attivi

€ 6.551.760,88

Residui Attivi							
RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Riscossioni su Residui iniziali
	a	b	c	d	e= (a+c-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Tributarie	1.415.011,07	270.865,67	0,00	35.238,99	1.379.772,08	1.108.906,41	19,14
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	124.804,98	84.227,50	472,75	0,00	125.277,73	41.050,23	67,49
Titolo 3 - Extratributarie	2.463.283,01	118.377,00	558,68	0,00	2.463.841,69	2.345.464,69	4,81
Parziale titoli 1+2+3	4.003.099,06	473.470,17	1.031,43	35.238,99	3.968.891,50	3.495.421,33	11,83
Titolo 4 - In conto capitale	4.668.628,54	1.664.340,50	0,00	0,00	4.668.628,54	3.004.288,04	35,65
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi	52.827,80	1.218,27	441,98	0,00	53.269,78	52.051,51	2,31
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9	8.724.555,40	2.139.028,94	1.473,41	35.238,99	8.690.789,82	6.551.760,88	24,52

2. SPESE CORRENTI

2.1- GESTIONE COMPETENZA

SPESE CORRENTI	PREVISIONI (asstate)	PAGAMENTI	PREVISIONE IMPEGNI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Redditi da lavoro dipendente	1.086.665,99	430.907,25	1.086.665,99	0,00
Imposte e tasse e carico dell'ente	96.783,32	36.264,24	96.783,32	0,00
Acquisto di beni e servizi	2.232.797,50	728.480,56	2.232.797,50	0,00
Trasferimenti correnti	792.501,23	320.206,72	792.501,23	0,00
Interessi passivi	68.402,00	0,00	68.402,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.171,50	29,40	33.171,50	0,00
Altre spese correnti	427.629,50	41.171,96	427.629,50	0,00
TOTALE	4.737.951,04	1.557.060,13	4.737.951,04	0,00

La somma già impegnata per spese correnti è di € 3.295.365,57, alla quale si dovranno aggiungere i gli importi relativi ad atti e iniziative da intraprendere e somme da impegnare nel corso del 2026 per garantire il funzionamento dell'Ente e la realizzazione dei programmi che quest'Amministrazione ha approvato.

Pertanto gli impegni totali della spesa corrente a fine esercizio si prevedono in € 4.737.951,04, senza scostamenti rispetto alle previsioni.

La spesa complessiva per il personale rispetterà i limiti di spesa del personale di cui al successivo paragrafo 8.

2.2 – GESTIONE RESIDUI PASSIVI

L'esame della Gestione dei residui passivi di parte corrente non registra avanzo.

Questo dato è comunque destinato a variare con il termine dell'esercizio finanziario 2026 che vede il pagamento e quindi il perfezionarsi d'impegni diversi assunti sugli esercizi 2025 e precedenti, producendo un effetto positivo sul risultato finale dell'esercizio finanziario.

Residui passivi € 1.651.270,84

Residui Passivi							
RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati		Minori	Riaccertati	Da riportare	% Pagamenti su Residui iniziali
	a	b		d	e= (a-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1 - Correnti	858.118,91	540.005,60		0,00	858.118,91	318.113,31	62,93
Titolo 2 - In conto capitale	1.837.171,06	556.178,08		0,00	1.837.171,06	1.280.992,98	30,27
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	333.509,97	281.345,42		0,00	333.509,97	52.164,55	84,36
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	3.028.799,94	1.377.529,10		0,00	3.028.799,94	1.651.270,84	45,48

Non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto.

Allo stato attuale la situazione economico/finanziaria è quindi così riassumibile:

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
Stanziamenti Iniziali di Competenza	16.504.419,15	16.504.419,15
Stanziamenti Assestati di Competenza	20.509.424,46	20.509.424,46
Impegni / Accertamenti Attuali	11.548.230,92	13.783.262,13
Impegni / Accertamenti Previsti al 31/12	20.509.424,46	20.509.424,46

La verifica dimostra il mantenimento degli equilibri di bilancio che dovranno essere garantiti fino al termine dell'esercizio.

3. RIMBORSO PRESTITI

3.1- GESTIONE COMPETENZA

SPESE CORRENTI	PREVISIONI (asestate)	PAGAMENTI	PREVISIONE IMPEGNI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Quote capitale ammortamento mutui	65.850,00	0,00	65.850,00	0,00

La spesa per ammortamento mutui ai fini degli equilibri di bilancio è finanziata dalle entrate correnti.

4 – INVESTIMENTI

4.1. – GESTIONE COMPETENZA

Per quanto riguarda gli investimenti va detto che l'obiettivo primario è l'attuazione del Programma triennale dei lavori pubblici e la realizzazione degli obiettivi descritti nel documento unico di programmazione 2026/2028, compatibilmente con la realizzazione delle fonti di finanziamento e nel rispetto dei vincoli degli equilibri di finanza pubblica.

Gli **oneri di urbanizzazione**, sono stati destinati interamente al finanziamento delle spese di investimento per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e alla realizzazione delle opere pubbliche. La loro acquisizione, visti gli incassi, segue un regolare andamento.

L'avanzo di amministrazione scaturito dal rendiconto è distinto, ai sensi del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. è stato applicato per € 55.451,50, per il finanziamento di spese correnti e € 512.825,72 per spese di investimento.

Il dettaglio delle entrate e spese di investimento classificate per fonte di finanziamento è il seguente:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONI (asestate)	RISCOSSIONI	PREVISIONE ACCERTAMENTI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Contributi agli investimenti	7.773.511,75	98.931,31	7.773.511,75	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da alienazione di beni	30.000,00	19.691,14	30.000,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	116.500,00	55.152,60	116.500,00	0,00
TOTALE	7.920.011,75	173.775,05	7.920.011,75	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONI (asestate)	PAGAMENTI	PREVISIONE IMPEGNI AL 31/12/2026	DIFFERENZA
Investimenti fissi lordi e acquisizione beni	12.302.220,26	664.173,84	12.302.220,26	0,00
Contributi agli investimenti	151.801,16	0,00	151.801,16	0,00
Altre spese in conto capitale	25.000,00	5.811,87	25.000,00	0,00
TOTALE	12.479.021,42	669.985,71	12.479.021,42	0,00

Le spese in conto capitale sono finanziate anche dal FPV per € 2.186.888,29, e da accensione prestiti per € 1.859.295,66, oltre che da come accennato, dall'applicazione di avanzo di amministrazione per € 512.825,72.

5- REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

L'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale, avvenuto con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 ha comportato la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, di conseguenza al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione Europea in materia economico-finanziaria.

In particolare al capo IV della Legge 24 dicembre 2012, n.243, rubricato "*Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito*", sono contenute:

a) le regole che Regioni ed Enti Locali devono rispettare al fine di poter considerare i rispettivi bilanci in equilibrio sia in fase previsionale che a rendiconto (i famosi quattro saldi):

- Saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali;
- Saldo non negativo in termini di cassa tra entrate e spese finali;
- Saldo non negativo in termini di competenza tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- Saldo non negativo in termini di cassa tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

b) le regole per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali tra cui: -possibilità di finanziare unicamente spese d'investimento (fattispecie individuate dall'art.17, c.1, lett.e), della Legge 350/2013;

c) adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento;

d) intese concluse in ambito regionale al fine di garantire equilibrio nella gestione di cassa finale;

e) salvezza di autonomi ricorsi all'indebitamento da parte di ciascun ente, nel limite delle spese per rimborso prestiti risultanti dal bilancio di previsione.

Successivamente, con la Legge 28/12/2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), nelle more dell'entrata in vigore della Legge 243/2012, il legislatore in coerenza con gli impegni Europei introduce nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del Patto di Stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario. Al posto dei 4 saldi della Legge 24 dicembre 2012, n.243 è introdotto un unico saldo in sostituzione dei quattro saldi di riferimento dell'equilibrio, il saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.

Il nuovo saldo di riferimento ai fini dell'equilibrio è basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dal D.gs 118/2011, il quale ha comportato l'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa.

La possibilità di considerare tra le entrate rilevanti anche il FPV e la possibilità di escludere dalle spese finali gli stanziamenti relativi al FCDE e ai Fondi rischi, ha effetti espansivi sulla capacità di spesa per investimenti degli enti (Circolare RGS 17/2017).

La Sentenza della Corte Costituzionale 247/2017 ha posto ad esame i due elementi principali della riforma del pareggio bilancio, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato.

Tale sentenza ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nella Legge 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, rivoluzionando l'impianto del pareggio di bilancio. La corte ha stabilito che le restrizioni all'utilizzo dell'avanzo e del FPV, sono un indebito contributo agli obiettivi di finanza pubblica. La Corte, infatti, sostiene che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'Ente che lo realizza e non risulta incluso tra le entrate finali solo perché è accertato nelle forme di legge con il consuntivo. Così come, anche i meccanismi del FPV, non si traducono in un blocco a favore della finanza pubblica complessiva, ma rappresentano uno strumento a garanzia conservativa per i saldi, collegato ad investimenti calendarizzati ma da pagare negli esercizi finanziari successivi.

Con la sentenza (n. 101/2018) viene dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 "nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza". La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza".

E' opportuno infine considerare una terza sentenza della suprema corte, la n.252/2017 riguardante i meccanismi che regolano la possibilità di indebitamento delle amministrazioni pubbliche, che stabilisce l'illegittimità della previsione contenuta all'art.2, c. 1, lett. c) della Legge 164/2016 nella parte in cui è assegnato ad un DPCM la disciplina regolante lo scambio di spazi finanziari, in quanto un decreto non può incidere su scelte politiche in materia di indebitamento delle amministrazioni che invece vanno definite con legge in Parlamento.

Il MEF a seguito di tali sentenze emette la circolare RGS 3 ottobre 2018 n. 25, portando alla completa liberalizzazione dell'uso degli avanzi di amministrazione, prospettiva obbligatoria dopo i due interventi fondamentali della Corte costituzionale, la sentenza 247/2017 e la sentenza 101/2018.

La circolare infatti scrive chiaramente che:

1) Le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011;

2) Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 *...gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.*

Con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto del D.Lgs 118/2011, quali poste computabili al fine dell'ottenimento del pareggio di bilancio. Ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica sul conseguimento dell'equilibrio è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 al D.Lgs 118/2011.

Con il DM 25 Luglio 2023, "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». (23A04428) (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2023)", è stato tra gli altri aggiornato il prospetto degli "Equilibri di Bilancio".

La legge di bilancio 2025 ha chiarito che, a decorrere dal 2025, per gli enti locali l'equilibrio di cui all'art. 1, comma 821, L. 145/2018 si considera rispettato in sede di rendiconto quando c'è un saldo di competenza non negativo tra entrate e spese, comprensivo di:

- utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- recupero del disavanzo;
- utilizzi del FPV;

ma al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nell'esercizio. Il nuovo saldo richiesto dalla legge è stato ricondotto all'equilibrio di bilancio W2 (e non più al solo risultato di competenza W1), proprio perché il W2 considera le quote vincolate/accantonate non utilizzate.

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		55.451,50	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		129.280,61	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.619.068,93	4.530.196,26	4.511.063,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.737.951,04	4.427.166,26	4.403.875,87
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			196.487,87	196.883,98	195.806,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		65.850,00	103.030,00	107.188,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00

VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		512.825,72	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.186.888,29	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		11.642.409,41	3.173.500,00	5.617.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.863.102,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		12.479.021,42 0,00	3.173.500,00 0,00	5.617.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.863.102,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		1.863.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)		55.451,50	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-55.451,50	0,00	0,00

Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 23/06/2026 ammonta a €. 720.364,24.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 55.000,00, non ancora utilizzato.

Non si è reso necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

Salvaguardia Equilibri: PROSPETTO PER IL CONTROLLO DELLA CASSA (Esercizio 2026)

	Competenza	Residui	Totale
ENTRATA - RISCOSSIONI			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	125.565,00	270.865,67	396.430,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	151.655,46	84.227,50	235.882,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350.082,99	118.377,00	468.459,99
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	173.775,05	1.664.340,50	1.838.115,55
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	433.413,39	1.218,27	434.631,66
Totale Entrate finali	1.234.491,89	2.139.028,94	3.373.520,83
SPESA - PAGAMENTI			
Titolo 1 - Spese Correnti	1.690.790,53	541.005,60	2.231.796,13
Titolo 2 - Spese in c/capitale	670.941,21	585.937,33	1.256.878,54
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	388.952,56	281.345,42	670.297,98
Totale Spese finali	2.750.684,30	1.408.288,35	4.158.972,65
Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali	-1.516.192,41	730.740,59	-785.451,82

Fondo di Cassa al 01/01/	1.505.816,06
Riscossioni (+)	3.373.520,83
Pagamenti (-)	4.158.972,65
Fondo di Cassa Totale	720.364,24

Provvisori di Entrata da Regularizzare (+)	0,00
Provvisori di Spesa da Regularizzare (+)	0,00
Fondo di Cassa Finale	720.364,24

6 – ADEGUAMENTO DEL FCDE

L'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" nell'appendice tecnica così recita:

"In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

L'analisi delle entrate, al momento, non fa registrare maggiori stanziamenti o accertamenti relativi a risorse per le quali deve essere calcolato il FCDE.

In particolare:

- le entrate da approvazione ruoli imu e tasi;
- le entrate dei proventi dei servizi (refezione scolastica, trasporto alunni, impianti sportivi ecc);
- il gettito della TARIP dovrà essere aggiornato in coerenza con la previsione di bilancio ed il PEF 2026 approvato;
- l'incasso dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica è coerente con la previsione di bilancio. Le eventuali somme per le quali può essere richiesta la rateizzazione saranno garantite da fidejussione e quindi non rilevano ai fini del calcolo del FCDE;
- l'IMU è accertata per cassa fino alla data di approvazione del rendiconto.
- L'Addizionale comunale IRPEF in quanto l'incasso avviene due anni dopo non è entrata di dubbia esigibilità se la previsione è stata prudente, il mancato incasso nell'anno è dovuto a tempi tecnici. Gli accertamenti di tale entrata sono sempre stati incassati interamente ed in alcuni anni la riscossione è stata superiore alle attese.
- la previsione dell'introito delle sanzioni al codice della strada è di € 320.000,00, in diminuzione rispetto gli esercizi precedenti.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 2.913.808,08, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate: recupero evasione tributaria, proventi da multe codice della strada gestione fitti attivi;

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dai dati extra contabili, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili, e pertanto non è necessario operazioni di rideterminazione e di vincolo o svincolo dell'Fcde.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 196.487,87, determinato, ai sensi di quanto disposto dai principi contabili, in relazione agli stanziamenti delle entrate tributarie ed extratributarie iscritti in bilancio.

Il FCDE attualmente iscritto a bilancio non ha avuto necessità di aggiornamento con variazione di bilancio e sarà oggetto di nuova verifica entro il mese di settembre ed in sede di sessione di bilancio di previsione.

7 – ANALISI PARTITE DI GIRO

Salvaguardia Equilibri: ANALISI PARTITE DI GIRO (Esercizio 2026)

	Stanziamento	Accertato / Impegnato	% Accertato / Impegnato su Stanziato
TITOLO 9 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.363.500,00	694.213,73	50,91
TITOLO 7 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.363.500,00	694.213,73	50,91
	0,00	0,00	

8 – SPESA PERSONALE

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 901.910,67, così definito:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
	2011	2012	2013
Intervento 1	984.869,14	937.953,51	932.044,52
Intervento 3	0,00	0,00	0,00
Intervento 7	67.765,95	61.615,91	60.377,46
Altre spese di personale	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale	1.052.635,09	999.569,42	992.421,98
- Detrazioni	133.054,98	109.684,80	96.154,71
Spesa di personale per rispetto limiti	919.580,11	889.884,62	896.267,27
Media triennio 2011/2013	901.910,67		

La spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, si svilupperà nel modo seguente nel triennio 2026/2028:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
	2026	2027	2028
Spesa di personale	1.098.372,20	1.022.722,20	1.022.722,20
- Componenti escluse	235.114,30	191.118,20	191.118,20
Spesa di personale assoggettata al limite	863.257,90	831.604,00	831.604,00
Valore medio triennio 2011/2013	901.910,67		

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (DPCM 17.03.2020)

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELL'INCREMENTO EFFETTIVO CON LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
	<i>ANNO 2026</i>	<i>ANNO 2027</i>	<i>ANNO 2028</i>
Spesa personale 2025 (voci rilevanti ai sensi del DM)	928.564,15	928.564,15	928.564,15
Spazi assunzionali tabella 1 DM	378.445,42	378.445,42	378.445,42
Importo massimo consentito	1.307.009,57	1.307.009,57	1.307.009,57
Spesa personale prevista (voci rilevanti ai sensi del DM) Macroaggregato 101 + altre spese personale, no irap	993.288,88	962.096,88	962.096,88
Capacità assunzionale residua	313.720,69	344.912,69	344.912,69

9 – DEBITI FUORI BILANCIO

Gli enti locali hanno la facoltà (art. 167, comma 3, TUEL) di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 del TUEL. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

In via generale si rileva che in applicazione del principio contabile 5.2. lett. h (ALLEG. 4/2), *nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. La somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.*

Il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio si realizza quando sussistono gli elementi ex art. 194 del Dlgs 267/2000:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

A seguito di sentenze esecutive, il Consiglio Comunale ha già provveduto al riconoscimento del seguente debito fuori bilancio:

- sentenza n. 273/2026 del 27.05.2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6793 in data 15.06.2026, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea nel procedimento iscritto al n. 1824/2025, con la quale veniva accolto il ricorso proposto, condannando il Comune di Nole alla refusione del contributo unificato pari ad € 43,00.

10 – CONCLUSIONI

L'ente non è a conoscenza e non rileva problematiche relativamente allo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici, degli organismi partecipati.

L'ente non rileva l'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto non ricadente nella fattispecie di cui alla Legge 145/2018 comma 859 e successivi.

Non sono previste modifiche dei tempi per la realizzazione e finanziamento dei lavori pubblici.

L'indicatore di ritardo trimestrale al primo trimestre 2026 risultante dall'AREA RGS è pari ad -2 giorni;

Lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati al primo trimestre 2026, risultante dall'AREA RGS è pari ad euro 17.793,89;

L'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale al primo trimestre 2026 è pari ad -1,92 giorni.

Nole, Giugno 2026

Il Responsabile
del Settore Economico Finanziario
(f.to Vincenzo Migale)